

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

## CIRCOLARE 007-2018 DEL 19.07.2018

Gentile Cliente,

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018** il **D.L. 87/2018**, meglio noto come “**decreto dignità**”.

### **DECRETO DIGNITA'**

Si evidenziano le principali novità di carattere fiscale:

**Iper ammortamento**: l'iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni vengono destinati a strutture produttive situate all'estero, è necessario procedere al recupero dell'iper ammortamento. Allo stesso modo il decreto introduce l'obbligo di recupero anche nei casi di cessione dei beni (in passato, invece, la cessione a titolo oneroso comportava esclusivamente la perdita del residuo beneficio, ma non la restituzione di quanto in passato dedotto a titolo di iper ammortamento).

**Credito d'imposta ricerca e sviluppo**: non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

**Disposizioni in materia di redditometro**: è stato abrogato il D.M. 16.09.2015 che elencava gli elementi di spesa indicativi della capacità contributiva. Il decreto che elenca gli elementi indicativi della capacità contributiva sarà infatti emanato dal Mef dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Restano ferme le disposizioni in materia di determinazione del reddito sulla base della spesa patrimoniale eseguita dal contribuente.

**Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)**: i dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 (in luogo dell'originario termine del 30 novembre).

I dati semestrali dovranno essere invece trasmessi entro il 30 settembre (per il primo semestre) ed entro il 28 febbraio 2019 (per il secondo semestre).

Si ricorda, inoltre, che la Legge di Bilancio ha espressamente previsto l'abrogazione dell'adempimento a decorrere dal 2019, e quest'ultima disposizione non ha subito alcuna modifica.

**Split payment**: le disposizioni in materia di split payment non si applicano alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto effettuate dai professionisti, con decorrenza dal 14/07/2018, data di entrata in vigore del decreto.

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale*

Si segnala che la nuova norma esclude soltanto le prestazioni assoggettate a "ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' **articolo 25** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Deve pertanto ritenersi che continuino ad essere soggette a *split payment* le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all' **articolo 25 bis** D.P.R. 600/1973.

**Società sportive dilettantistiche:** sono state abrogate le disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche lucrative e le relative agevolazioni fiscali previste (riduzione della metà dell'Ires). Sul fronte Iva sono stati quindi eliminati, tra le prestazioni soggette all'aliquota del 10%, i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. Sono stati altresì abrogati i commi da 358 a 360 dell'articolo 1 L. 205/2017 disciplinanti le collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

**Limiti alla delocalizzazione delle imprese:** le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se l'attività economica interessata viene delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Decadono inoltre dal beneficio le imprese che, pur non trasferendo la sede all'estero, spostano la sede operativa fuori dallo specifico territorio oggetto di agevolazione, se l'aiuto di Stato prevedeva l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati.

Altre novità previste dal Decreto Dignità:

**Contratti a termine:** il limite massimo di durata dei contratti si riduce da 36 a 24 mesi e ogni rinnovo a partire dal secondo avrà un costo contributivo crescente dello 0,5%. Ridotte da 5 a 4 le possibili proroghe. Aumenta inoltre il valore dell'indennità per i lavoratori licenziati "ingiustamente", passando da massimo 24 mesi a massimo 36. Sul costo del pacchetto vigilerà trimestralmente l'Inps che informerà appositamente Mef e Ministero del Lavoro.

**Giochi:** stop totale agli spot sul gioco d'azzardo, che dal 2019 scatterà anche per le sponsorizzazioni e "tutte le forme di comunicazione" comprese "citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio o simboli". Salvi i contratti in essere ma comunque per non più di un anno.

*Si ricorda che trattandosi di decreto legge, il testo potrebbe subire variazioni, peraltro già allo studio, in fase di conversione in legge.*

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.  
Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello